



Roma, 10 settembre 2009

Protocollo: 121081 / R.U.

Alle Direzioni regionali tutte

Seguito: Circ. 17/D n. 110960 del 12 agosto 2009

Agli Uffici delle Dogane tutti
LORO SEDI

Allegati: 8

e, p.c.
All'Area centrale Amministrazione e
Finanza

SEDE

All'AGEA
- Ufficio Monocratico
- Area Autorizzazione Pagamenti
Via Palestro 81

ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
Viale XXI aprile 51

ROMA

OGGETTO: Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 31/10/2007 tra AGEA ed Agenzia delle Dogane per l'effettuazione dei controlli previsti dai Decreti Ministeriali: 27 novembre 2008-n. 5396 e 07 gennaio 2009-n. 1. - Controlli previsti dal D.M. 29 luglio 2009-n.1991 – Circolare 17 / D del 12 agosto 2009 - Integrazione istruzioni

Con circolare 17/D del 12 agosto 2009 sono state fornite istruzioni per l'effettuazione dei controlli previsti, nel settore della produzione dell'alcol etilico, dai tre Decreti ministeriali in oggetto.

A seguito delle precisazioni formulate da AGEA, con note n. DAPU.2009.1931 del 3 settembre 2009, DAPU.2009.1969 del 4 settembre 2009 e DAPU.2009.1984 del 9 settembre 2009, relativamente alle caratteristiche ed alle specifiche dei controlli richiesti da AGEA medesima a questa Agenzia in base al Decreto ministeriale n. 5396 del 27.11.08, si rende necessario fornire le seguenti puntualizzazioni relativamente alle disposizioni impartite con la predetta 17/D.

– **D.M. n. 5396 del 27/11/2008** –

L'attività da esperire a cura degli Uffici delle dogane si articola come segue:

1. **Controllo fisico**, sulle **materie prime** (sottoprodotti della vinificazione e vino ad eventuale completamento dell'obbligo). In questo caso i controlli consistono in:
 - verifica dell'avvenuta comunicazione preventiva dell'arco temporale giornaliero di effettuazione delle operazioni di introduzione nella distilleria o nel centro di raccolta di cui alle precisazioni in calce. Resta fermo per il distillatore l'obbligo della presentazione preventiva dei piani operativi relativi all'introduzione delle partite conferite (art. 56 comma 2 D.M. 153/2001), ma, nella fattispecie, tenuto conto delle caratteristiche del processo da controllare nonché delle richieste di AGEA, detto obbligo viene inteso assolto con la comunicazione di cui sopra;
 - scelta, all'atto dell'ingresso in distilleria o nel centro di raccolta di cui alle precisazioni in calce, del mezzo di trasporto da campionare, il cui contenuto costituisce un campione a scandaglio di una massa complessiva di 500 tonnellate;
 - presenza fisica alle operazioni di pesatura in ingresso, nella distilleria o nel centro di raccolta di cui alle precisazioni in calce, del prodotto prescelto per il campionamento;
 - prelevamento, nei modi di rito, del campione da ciascuno degli automezzi prescelti, questi ultimi in numero tale che la somma dei loro carichi raggiunga il richiesto 5% del quantitativo giornaliero introdotto (25 tonnellate per ogni quantitativo di 500 tonnellate da campionare);
 - compilazione del verbale di prelevamento, avendo cura di riportare: gli estremi del DOCO di accompagnamento, il nome o la ragione sociale del produttore conferente e la quantità conferita. In caso di selezione di un mezzo di trasporto con carico cumulativo (costituito cioè da più partite di piccola entità provenienti da altrettanti produttori conferenti) sul relativo verbale di prelevamento i suddetti dati sono riferiti a ciascun DOCO/conferente;
 - confezionamento, immediatamente dopo il prelievo e nei modi di rito, del campione da inviare all'analisi. Detto campione è comunque inviato all'analisi al termine di ciascuna giornata anche in caso di introduzione in distilleria di quantitativi di sottoprodotti inferiori alle 500 tonnellate previste per il campionamento;

- spedizione del campione, come sopra confezionato, alla struttura dei laboratori chimici prescelta dal distillatore (Agenzia delle Dogane ovvero privati accreditati presso MiPAAF) per il controllo della rispondenza delle caratteristiche del prodotto conferito alle specifiche richieste per la concessione dell'aiuto.
2. **Controllo documentale**, sia in base ai **documenti di trasporto** che accompagnano le materie prime conferite, sia in base alle **scritture tenute dalla distilleria**: nessuna modifica.
 3. **Controllo documentale**, per quanto attiene la destinazione "**usi industriali**": nessuna modifica.
 4. **Controllo documentale**, per quanto attiene la destinazione "**produzione di bioetanolo**": nessuna modifica.

Restano ferme le istruzioni impartite relativamente alle procedure di controllo da adottare ai sensi dei **D.M. n. 1 del 07/01/2009** – (così come modificato dal D.M. 19/02/2009) e **D.M. n. 1991 del 29/07/2009**.

Si coglie inoltre l'occasione per precisare che:

- l'obbligo del conferimento dei sottoprodotti della vinificazione si considera assolto anche presso i centri di raccolta di cui alla circ. n. 48 del 15 febbraio 1993 (che si intende estesa anche alle vinacce), nei quali, nella fattispecie, devono essere condotti i controlli richiesti;
- l'attestato E (relativo alla distillazione del vino per produzione di alcol ad uso commestibile di cui al D.M. n. 1 del 07 gennaio 2009) deve essere **predisposto d'iniziativa** dall'Ufficio delle Dogane competente, **in numero pari ai produttori conferenti** il vino in distilleria. Qualora non fosse stato ancora rilasciato si deve provvedere **immediatamente**. Per ogni utilità si riepilogano, qui appresso, gli Uffici delle Dogane interessati alla misura in argomento, dedotti da comunicazioni complementari fornite da AGEA: Pescara, Bari, Modena, Ravenna (tre impianti), Firenze, Palermo, Trapani (due impianti), Perugia e Padova;
- tutti i restanti attestati relativi alla campagna 2008÷2009, ad eccezione di quello di cui al precedente punto, devono essere rilasciati alle ditte richiedenti entro il giorno 5 ottobre p.v.;
- i fac simile di attestati (A, B, C, D, E, F, G, H) fino ad ora comunque distribuiti sono **annullati e sostituiti** dai

corrispondenti allegati alla presente, aggiornati per tenere conto di quanto ulteriormente richiesto da AGEA;

- per la gestione delle questioni legate alla parte economica si rimanda, relativamente alle prime due misure trattate, alla nota n. 107592/R.U. del 5 agosto u.s. della competente Area centrale Amministrazione e Finanza. Relativamente all'ultima misura (distillazione di crisi), si provvederà a parte non appena stipulata l'estensione anche a quest'ultima della convenzione con AGEA.

Codeste Direzioni regionali vorranno assicurare la esatta e puntuale applicazione delle presenti nuove istruzioni da parte dei dipendenti Uffici, provvedendo ad integrarle con provvedimenti specifici e mirati - laddove ritenuto necessario per la completa salvaguardia degli interessi dell'Erario -, non mancando di segnalare tempestivamente la suddetta occorrenza unitamente a quant'altro di rilevante dovesse manifestarsi in conseguenza dell'applicazione della presente nota integrativa.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca
f.to *Cinzia Bricca*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93